


Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 9 – 05 MARZO 2020



BONUS PUBBLICITA' 2020: FINO AL 31/03/2020 L'INVIO DELLA DOMANDA DI PRENOTAZIONE

A decorrere **dal 1° marzo fino al prossimo 31 marzo 2020** è possibile presentare al **Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020**.

Si tratta di una sorta di **“prenotazione”** per l'attribuzione del tax credit.

Sulla base delle **“Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta”** presentate, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria forma un primo **elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta**, con l'indicazione del credito teoricamente spettante.

Successivamente all'invio della **“Comunicazione per l'accesso”** - con scadenza fissata per il prossimo 31 marzo - dovrà essere inviata, **dal 1° al 31 gennaio 2021**, con la stessa modalità telematica, la **“Dichiarazione sostitutiva”** relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

Dopo la presentazione della dichiarazione suddetta, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'**elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta**.

Il modello e le istruzioni sono disponibili sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate che su quello del Dipartimento per l'Informazione.

Tutte le informazioni sull'agevolazione sono consultabili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento.

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

Il credito in esame, istituito dall'art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, è rivolto **alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali** in relazione agli investimenti pubblicitari (spazi pubblicitari / inserzioni commerciali) **incrementali effettuati**:

- **sulla stampa quotidiana e periodica** (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali), **anche online**,
- **e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali)**.

In particolare **possano essere oggetto del contributo fiscale soltanto gli investimenti** in campagne pubblicitarie il cui **valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati** sugli stessi mezzi di informazione **nell'anno precedente**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione i soggetti che **non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria**.

Il **credito di imposta spetta nella misura (unica) del 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Al fine dell'agevolazione:

- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** tramite il Mod. F24 (utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate) **dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus** (codice tributo "6900").

Si rammenta che il bonus in esame **va utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis"** di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

CUMULABILITA'

L'agevolazione in esame è **alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee *"salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità"* dell'agevolazione stessa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>